

FISCO NEWS SETTEMBRE 2009Bocciato l'accertamento solo su medie di settore

In materia di accertamento induttivo del reddito d'impresa, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18020/09, ha stabilito che i valori percentuali medi del settore, essendo il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, non possono giustificare presunzioni qualificabili come gravi e precise se non confortati da altri elementi di riscontro. Tali valori, senza il supporto di ulteriori riscontri, non sono idonei a integrare i presupposti di cui all'articolo 39 del Dpr 600/73 in quanto indicano solo in via ipotetica la redditività dell'attività dell'impresa medesima.

Mancati prelievi e versamenti provano l'evasione

In base a quanto emerge dalla sentenza n. 72 della Commissione tributaria di Bologna, il versamento non giustificato sul conto corrente è prova di evasione fiscale ma lo è maggiormente il mancato prelevamento di somme di denaro. Il principio, nasce dalla constatazione che, se il contribuente per far fronte alle proprie esigenze personali non si appropria di somme di denaro significa che lo stesso percepisce emolumenti in nero che non transitano sui conti bancari. I giudizi della Ctp di Bologna, hanno ritenuto valido e corretto l'accertamento posto in essere dall'ufficio finanziario, riconoscendo la duplice valenza probatoria delle indagini bancarie. Da una parte realizzando la presunzione semplice i cui effetti sono espressamente regolati dalla norma, e dall'altra riconoscendo la natura di elemento indiziario, utilizzabile assieme ad altri, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. D), del dpr n. 600/1973 al mancato prelevamento delle somme. Si ricorda a tal proposito, che i dati relativi ai movimenti bancari del professionista costituiscono valida prova presuntiva per la ricostruzione dell'imponibile ai fini impositivi ai sensi dell'art. 32 del dpr n. 600/1973, ferma restando la facoltà di prova contraria da parte del contribuente.

-SCUDO FISCALE, i vantaggi del rimpatrio

Le possibilità di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente all'estero consistono nella regolarizzazione e nel rimpatrio. La regolarizzazione è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del DI 350 ed è ammessa solo per le attività detenute: 1) negli stati della Comunità europea; 2) negli stati aderenti allo spazio economico europeo (See) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. L'unico Paese che attualmente risulta essere inserito nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996 è la Norvegia. Il

rimpatrio, invece, è possibile per le attività finanziarie e i beni patrimoniali provenienti da qualunque Paese. Esistono due tipi di rimpatri, quello materiale e quello giuridico. Il rimpatrio materiale comporta il trasferimento delle attività in Italia. Rispetto alla regolarizzazione il rimpatrio presenta diversi vantaggi: 1) dà accesso alla possibilità di far liquidare agli intermediari il reddito prodotto fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio; 2) consente, nella maggior parte dei casi, di evitare la compilazione del modello RW e l'autoliquidazione delle imposte sui redditi prodotti dalle attività finanziarie dopo il rimpatrio; 3) dà accesso al regime di segregazione di cui all'articolo 14, comma 2 del DI 350 del 2008; 4) non richiede, per le attività finanziarie e il denaro, l'allegazione alla dichiarazione riservata di una certificazione degli intermediari esteri che attesta la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati in dichiarazione.

Lo scudo blocca gli accertamenti, resta la dichiarazione fraudolenta

Nella sostanza, i vantaggi che possono scaturire con l'adesione al nuovo scudo fiscale sono molto simili a quelli già previsti alcuni anni fa. Viene confermato il completo anonimato fiscale a coloro che effettuano le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione. Viene precluso (mediante il richiamo all'articolo 14 della precedente normativa sullo scuso) ogni accertamento tributario e contributivo limitatamente agli imponibili oggetto di rimpatrio/regolarizzazione. E ciò vale non solo per le attività esportate dall'Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato. E', poi, preclusa l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente. La non punibilità opera esclusivamente per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, entrambi puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. E' utile ricordare che i due citati reati si prescrivono entrambi in 6 anni da quando sono stati commessi, cioè a dire da quando è stata presentata – ovvero omessa – la dichiarazione infedele. Nel frattempo, però, molte Procure della Repubblica hanno maturato il convincimento che sussiste il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, non coperto dallo scudo, tutte le volte in cui l'evasione è perpetrata attraverso i più disparati espedienti, differenti dal semplice occultamento di ricavi o sostenimento di costi fittizi.

Medie di settore, non sufficienti per l'accertamento

La Corte di cassazione, con la sentenza 18020/09 ha rafforzato un orientamento peraltro già sufficientemente unanime nei giudici di legittimità sull'argomento. In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa i valori percentuali medi

del settore rappresentano non già un fatto noto storicamente verificato, sul quale è possibile fondare una presunzione di reddito ex articolo 2727 del Codice civile, ma, piuttosto, il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che fissa soltanto una regola di esperienza. Ne consegue, che tali valori in nessun caso possono giustificare presunzioni qualificabili come gravi e precise, indicando esse solo in via ipotetica la redditività dell'attività dell'impresa medesima. Cosicché, ove non confortati da altri elementi di riscontro, essi non sono idonei a integrare i presupposti di cui all'articolo 39 del Dpr 600/73.

Con la sentenza n. 18565 depositata lo scorso 21 agosto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in maniera definitiva sull'annosa questione dell'esenzione ICI sui fabbricati rurali. (Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 21/08/2009, n. 18565)

Reddito d'impresa, accertamento annullato

Non bastano le sole medie di settore

Rappresentando il risultato di un'extrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che fissa soltanto una regola di esperienza, le medie di settore non possono fondare l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ove non siano confortate anche da altre risultanze. (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2009, n. 18020)

Giudice tributario senza poteri equitativi

Con la sentenza n. 19079 del 1° settembre la Corte di Cassazione ha statuito l'obbligo per il giudice tributario di fornire le motivazioni dei criteri e delle ragioni che lo hanno indotto a ridurre i ricavi accertati dalle Agenzie delle Entrate, non potendo lo stesso decidere secondo equità.

Entrate mobilitate sul censimento delle associazioni

Con Comunicato Stampa del 10 settembre, l'Agenzia delle Entrate assicura massimo supporto ed assistenza a livello nazionale a tutti gli enti non profit chiamati entro il 30 ottobre all'invio del questionario per la verifica delle false O.N.L.U.S. L'adempimento, spiega l'Agenzia, è volto alla tutela delle associazioni e degli enti che correttamente hanno diritto a godere delle agevolazioni previste per il cosiddetto terzo settore.

Computo errato della percentuale di ricarico

La media aritmetica blocca l'accertamento

L'accertamento a carico dell'impresa di ricavi maggiori di quelli denunciati, fondato sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita, qualora tra le percentuali di ricarico vi sia differenza, anche notevole, deve procedere con il sistema della media

ponderata (e non di quella aritmetica), tenendo conto del volume di vendite dei singoli prodotti. (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 24/07/2009, n. 17379)

No alla prova generica sui movimenti bancari

Con la sentenza n. 18339 del 17 agosto la Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di accertamenti bancari ed, in particolare, afferma la necessità per il contribuente di portare prove certe e non solo ragionevoli giustificazioni al fine di vincere le presunzioni che l'articolo 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede nel quadro delle indagini bancarie. In ogni caso, conclude la Corte, le prove o giustificazioni del contribuente rispetto alle movimentazioni bancarie riprese a tassazione dal Fisco devono essere analiticamente dimostrate.

Sottrazione fraudolenta all'obbligo di pagare le imposte: criteri e limiti

Donare immobili alla moglie durante l'esecuzione forzata di imposte è reato?

La Cassazione ha fissato alcuni interessanti criteri e limiti per stabilire se e quando una donazione di immobili al coniuge possa integrare il delitto di sottrazione fraudolenta all'obbligo di pagare le imposte.

(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 22/09/2009, n. 36838)

Contabilità semplificata inattendibile

Rimanenze finali: ok all'induttivo se manca la distinta analitica

La mancanza della distinta analitica delle rimanenze finali esposte in dichiarazione, anche in regime di contabilità semplificata, rende legittimo l'accertamento induttivo.

(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 17/09/2009, n. 20004)

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1

TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642

E-MAIL castellanovincenzo@virgilio.it – info@studiocastellano.com

Sito web: www.studiocastellano.com